



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 46/45 del 22.11.2019

**Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 118, della L.R. 4 giugno 1988 n. 11, a favore delle Associazioni di volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo dell'assistenza agli infermi, per l'acquisizione di ambulanze.**

### **Art. 1 Soggetti destinatari**

Possono presentare domanda per la concessione del contributo le Associazioni di volontariato costituite nelle forme previste dall'art. 3 della L.R. 13 settembre 1993 n. 39, iscritte nel Registro di cui all'art. 5 della medesima legge, **settore Sociale – sezione sanità e sezione assistenza sociale**, che operano nel campo dell'assistenza agli infermi, ai sensi dell'art. 118 della L.R. n. 11 del 4 giugno 1988. Si precisa che potrà essere inoltrata **una sola istanza**.

### **Art. 2 Acquisti finanziabili**

Il contributo in argomento è concesso per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing dell'ambulanza.

### **Art. 3 Modalità di presentazione e contenuto delle domande**

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Associazione di volontariato, deve essere inoltrata all'AREUS unicamente all'indirizzo **protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it**, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

La domanda, a pena di inammissibilità, deve riportare, secondo lo schema di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione, quanto segue:

- ✓ generalità del Legale Rappresentante dell'Associazione richiedente con allegata copia del documento di identità;
- ✓ generalità dell'Associazione richiedente e relativo codice fiscale;
- ✓ dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 39/1993;
- ✓ numero e la data di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, **Settore Sociale – Sezione Sanità – Sezione Assistenza Sociale**;
- ✓ dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Associazione di volontariato circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le finalità indicate nella domanda, per almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto dell'ambulanza o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 46/45 del 22.11.2019

**Art. 5**  
**Modalità di definizione della misura del contributo**

L'entità del contributo per l'acquisto dell'ambulanza è stabilita nella misura di € 25.000,00.

**Art. 6**  
**Modalità di erogazione dei contributi**

Il contributo alle Associazioni beneficiarie sarà erogato dall'AREUS previa presentazione della seguente documentazione:

1. fattura quietanzata dell'ambulanza acquistata;
2. certificato di collaudo dell'ambulanza, come da allegato 3);
3. dichiarazione di presa in carico dell'ambulanza da parte del Legale Rappresentante dell'Associazione;
4. indicazione della banca/bancoposta, codice IBAN dell'Associazione beneficiaria.

Nel caso di acquisto dell'ambulanza mediante contratto di leasing è necessario presentare quanto segue:

1. contratto di leasing (anche in copia);
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione, contenente l'impegno al riscatto dell'ambulanza, pena la revoca del contributo concesso;
3. copia quietanzata della fattura di acquisto dell'ambulanza da parte della Società di leasing con la quale è stato stipulato il contratto;
4. certificato di collaudo dell'ambulanza acquistata di cui all'allegato 3);
5. dichiarazione di presa in carico dell'ambulanza;
6. nota del Legale Rappresentante dell'Associazione nella quale dichiara che la fattura n..... del ..... intestata alla Società di leasing ..... è riferita all'acquisto di un'ambulanza da parte della medesima Associazione;
7. codice IBAN, postale o bancario, dell'Associazione beneficiaria.

L'Associazione beneficiaria dovrà apporre idonea dicitura sul mezzo acquistato attestante che lo stesso è stato acquistato con il contributo della Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna - L. R. n. 11/1988, art. 118.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 46/45 del 22.11.2019

**Art. 7**  
**Revoca del contributo**

Il contributo concesso è revocato qualora l'Associazione beneficiaria non rispetti quanto previsto dal presente provvedimento o nel caso in cui risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero.

**Art. 8**  
**Alienazione o donazione dell'ambulanza ammessa a contributo**

L'alienazione o la donazione dell'ambulanza ammessa a contributo è autorizzata dall'AREUS, previa comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, su richiesta dell'Associazione, esclusivamente in presenza di gravi e straordinarie circostanze che non consentono la prosecuzione dell'attività dell'Associazione di volontariato.

**Art. 9**  
**Attività di controllo**

L'AREUS può, in qualunque momento, disporre interventi per verificare la veridicità dei dati forniti e l'utilizzo dei beni acquistati con contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L. R. n. 39/1993.